

La circolare tributaria n. 3/2019

Il saldo e stralcio ai nastri di partenza

di Gianfranco Antico - pubblicista

Premessa

Ai nastri di partenza il c.d. “saldo e stralcio” dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 per le persone fisiche che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica, per effetto di quanto introdotto dall’articolo 1, commi dal [184](#) al [198](#), L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019). La norma tanto attesa va comunque letta e declinata unitamente a quanto già previsto per la c.d. “rottamazione *ter*”, dall’[articolo 3](#), D.L. 119/2018, convertito con modificazioni in L. 136/2018, per i richiami e le condivisioni presenti.

Il dettato normativo - Aspetti soggettivi e oggettivi


Ai sensi del comma n. 184, dell’articolo 1, L. 145/2018, i debiti delle persone fisiche, diversi da quelli annullati automaticamente e inferiori a 1000 euro, di cui all’[articolo 4](#), D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2018, e risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione¹ dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’[articolo 36-bis](#), D.P.R. 600/1973 e all’[articolo 54-bis](#), D.P.R. 633/1972², a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo specifiche modalità. Restano fuori i ruoli derivanti dai controlli formali ex [articolo 36-ter](#), D.P.R. 600/1973.

Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione, sempre dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando anche in questo caso una somma

¹ Per “*affidamento in carico*” deve intendersi - ex [circolare n. 2/E/2017](#) - la data di effettiva trasmissione del flusso telematico dei ruoli, a prescindere dalla presa in carico da parte dell’agente della riscossione.

² Trattasi, quindi, del c.d. dichiarato e non versato.

determinata secondo le specifiche modalità previste, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.



I requisiti per beneficiare del saldo e stralcio

In forza di quanto disposto dal comma 186, ai fini dell'accesso alla agevolazione in esame, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 159/2013, non sia superiore a 20.000 euro.

Per tali soggetti, i debiti sopra indicati possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'[articolo 30](#), comma 1, D.P.R. 602/1973³, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'[articolo 27](#), comma 1, D.Lgs. 46/1999⁴, versando le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, nel modo seguente:

Misura delle somme da versare	
16%	qualora l'Isee del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro
20%	qualora l'Isee del nucleo familiare risulti superiore a 8.500 euro e non superiore a 12.500 euro
35%	qualora l'Isee del nucleo familiare risulti superiore a 12.500 euro

A ciò vanno aggiunte le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'[articolo 17](#), D.Lgs. 112/1999, a titolo di aggio e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

I sovraindebitati

Il [comma 188](#), dell'articolo 1, L.145/2018 detta una normativa specifica per i c.d. sovraindebitati.

³ Gli interessi di mora sono gli oneri aggiuntivi che si applicano alle somme da pagare una volta decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella, fino alla data del pagamento

⁴ Anche in questo caso dovuti nei casi in cui il pagamento avviene oltre i termini di scadenza indicati nella cartella

Infatti, indipendentemente da quanto stabilito dal comma di apertura n. [186](#)⁵, versano comunque in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l'accesso alla definizione agevolata, la procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento, ex [articolo 14-ter](#), L. 3/2012.

In questa ipotesi, tali soggetti estinguono i predetti debiti versando le somme affidate all'agente della riscossione in misura pari al 10%, nonché le somme maturate a titolo di aggio e rimborso.

A tal fine, alla dichiarazione con cui si richiede l'accesso alla definizione agevolata è allegata copia conforme del decreto di apertura della predetta liquidazione, previsto dall'[articolo 14-quinquies](#), L. 3/2012.

La manifestazione di volontà

Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione in esame, rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente ha già pubblicato nel proprio sito *internet*.

In tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti normativi (Isee non superiore a 20,000 euro ovvero sovraindebitato) e indica i debiti che intende definire e il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto (5 rate, ovvero il numero di rate comprese tra 2 e 4⁶).

Adesione al saldo e stralcio - Istanza entro il 30 aprile 2019	
Via <i>pec</i>	alla casella <i>pec</i> della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il modello SA-ST, debitamente compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa all'attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (<i>pec</i>)
Via ordinaria	presso gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale, consegnando il modello SA-ST debitamente compilato e firmato

Modalità di versamento

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Ovvero a rate, come da prospetto che segue, nell'ipotesi di rateizzazione massima.

⁵ Secondo cui sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica in presenza di un ISEEE non superiore a 20.000 euro

⁶ Nel caso in cui non venga barrata alcuna delle soluzioni rateali, il pagamento si intende richiesto nel numero massimo di rate previsto (5), fermo restando la possibilità di eseguire il versamento in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Qualora venga indicato un numero di rate superiore a 5, il pagamento si intende richiesto per 5 rate.

Modalità di pagamento rateale		
35%	➡	Entro il 30 novembre 2019
20%	➡	Entro il 31 marzo 2020
15%	➡	Entro il 31 luglio 2020
15%	➡	Entro il 31 marzo 2021
15%	➡	Entro il 31 luglio 2021.

In caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% e non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 19 D.P.R. 602/1973, relative alle dilazioni di pagamento.

L'accoglimento del saldo e stralcio

Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione agevolativa, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Accoglimento saldo e stralcio	
Entro il 31 ottobre 2019	Comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con l'indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l'importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento

Il rigetto del saldo e stralcio

Sempre entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti (Isee non superiore a 20.000 euro ovvero sovraindebitato) o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli stralciabili e la conseguente impossibilità di estinguere il debito nelle modalità così previste.

Il passaggio automatico alla c.d. rottamazione *ter*

Il [comma 193](#), dell'articolo 1, L. 145/2018 detta un passaggio significativo. Nei casi di difetto dei requisiti prescritti ovvero in presenza di debiti diversi da quelli definibili, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dall'[articolo 3](#), D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2018, ove così definibili, e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in 17 rate, e la scadenza di ciascuna di esse.

La prima di tali rate, di ammontare pari al 30% delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30

novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Le vecchie rottamazioni

Il [comma 194](#), dell'articolo 1, della L. 145/2018 allarga il raggio d'azione del c.d. saldo e stralcio, consentendo di estinguere anche i debiti in esame anche se già oggetto delle precedenti rottamazioni ¹⁷ e *bis*⁸, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute, entro il 7 dicembre 2018.

I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione del c.d. saldo e stralcio.

I controlli sulla veridicità dei dati dichiarati

I commi [195](#), [196](#) e [197](#), dell'articolo 1, L.145/2018 dettano le regole per i controlli sulla veridicità dei dati dichiarati.

L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la GdF, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione che attesta la comprovata difficoltà economica (Isee), nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi dei debitori che si sono avvalsi della c.d. rottamazione *ter*⁹ ovvero fino al 31 dicembre 2024.

All'esito del controllo sopra previsto, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Nell'ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione effettuata, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti della definizione agevolata e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

⁷ Articolo 6, comma 2, D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016.

⁸ Articolo 1, comma 5, D.L. 148/2017, convertito con modificazioni dalla L. 172/2017.

⁹ Ex articolo 3, comma 19, D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2018.

I primi dubbi risolti

L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha risolto i primi dubbi che si sono presentati, che andiamo qui di seguito a sintetizzare:

- in caso di Isee superiore a 20.000 euro, i contribuenti possono comunque aderire alla definizione agevolata di cui al D.L. 119/2018, convertito con modificazioni in L. 136/2018 (rottamazione *ter*);
- se i debiti cartellizzati non rientrano nelle 2 casistiche previste (omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali, contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps), i contribuenti possono comunque aderire alla definizione agevolata di cui al D.L. 119/2018, convertito con modificazioni in L. 136/2018;
- se alcuni debiti cartellizzati rientrano nel c.d. saldo e stralcio e altri no è possibile presentare 2 dichiarazioni di adesione separate, una per il saldo e stralcio e l'altra per la c.d. rottamazione *ter*;
- l'adesione al c.d. saldo e stralcio sarà considerata adesione alla c.d. rottamazione *ter* nel caso in cui non sono stati compilati i campi previsti per l'attestazione del valore Isee oppure i medesimi facciano riferimento a una Dsu con data fine validità precedente la data di presentazione della dichiarazione di saldo e stralcio; ovvero per i sovraindebitati, nel caso in cui non venga allegato copia conforme del decreto di apertura della liquidazione.

I rapporti con la c.d. rottamazione *ter*

Il [comma 198](#), dell'articolo 1, L. 145/2018 – con una norma sostanzialmente di chiusura – ritiene applicabile - per tutto quanto non previsto dalla normativa sul c.d. saldo e stralcio, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-*bis*, 18, 19 e 20 dell'[articolo 3](#), D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2018, norma che ha previsto che i debiti - diversi da quelli a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea - risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possano essere estinti con il pagamento della sorte capitale e degli interessi iscritti a ruolo (nonché dell'aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), con il beneficio dell'esclusione delle sanzioni incluse negli stessi carichi, degli interessi di mora ex [articolo 30](#), comma 1, D.P.R. 602/1973 e delle c.d. "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale ex [articolo 27](#), comma 1, D.Lgs. 46/1999. L'intenzione di aderire deve essere manifestata entro il 30 aprile 2019, presentando formale dichiarazione all'agente della riscossione, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dallo stesso agente e resa disponibile su *internet*.

Vediamo, quindi, schematicamente, le norme condivise e applicabili al saldo e stralcio.

Norme della c.d. rottamazione <i>ter</i> applicabili	
Comma 6	Il debitore deve indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi, che dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti
Comma 7	La dichiarazione presentata può essere comunque integrata dai contribuenti entro il 30 aprile 2019
Comma 8	Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo
Comma 9	Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili
Comma 10	<p>È prevista la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, e la sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione. Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; - non possono essere avviate nuove procedure esecutive; - non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. <p>Per effetto della produzione dell'istanza il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter, D.P.R. 602/1973 (e, perciò, "regolare" nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta) e 48-bis, D.P.R. 602/73 (ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all'atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo). La richiesta di definizione agevolata permette di ottenere il Durc</p>
Comma 12	Il contribuente potrà effettuare i versamenti: mediante domiciliazione sul conto corrente; mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione delle somme da pagare; presso gli sportelli dell'agente della riscossione (in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 12 , comma 7-bis, D.L. 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. 9/2014, con le modalità previste dal decreto del Mef 24 settembre 2014, pubblicato nella G.U. n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti ¹⁰)

¹⁰ Nel Dossier di accompagnamento all'Atto del Senato n. 886 relativo al D.L. 119/2018 si evidenzia meglio che: "Con una novità rispetto alla rottamazione degli anni precedenti, ove si scelga di pagare presso gli sportelli dell'agente della riscossione, il debitore può utilizzare in compensazione, ai fini della definizione agevolata, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A. (articolo 12, comma 7-bis, D.L. 145/2013; l'efficacia di tale norma è stata estesa al 2018 dall'articolo 12-bis, D.L. 87/2018, c.d. decreto dignità)". Il processo di certificazione per i crediti vantati da società e imprese individuali è gestito direttamente tramite

Comma 13	<p>Per i debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di adesione alla definizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), dello stesso articolo 3, D.L. 119/2018¹¹, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973; - il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo
Comma 14	<p>In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produrrà alcun effetto e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati dai contribuenti sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo. L'agente della riscossione, pertanto, proseguirà nella sua attività di recupero; il pagamento non può essere più rateizzato ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973</p>
Comma 14-bis	<p>Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi</p>
Comma 18	<p>La sanatoria dei ruoli, nell'ambito delle procedure concorsuali, rende prededucibile il credito dell'Erario, che va quindi pagato con il ricavato della liquidazione dell'attivo, prima del riparto tra gli ulteriori creditori, privilegiati o chirografari (si sovverte, quindi, l'ordine di soddisfazione dei creditori)</p>
Comma 19	<p>A seguito del pagamento delle somme l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni agevolative</p>
Comma 20	<p>Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026</p>

la piattaforma dei crediti commerciali gestita dal Mef – Ragioneria generale dello Stato e accessibile al seguente indirizzo web: <http://crediticommerciali.mef.gov.it>.

¹¹ Sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.

SCHEDA DI SINTESI

Il c.d. “saldo e stralcio” - per effetto di quanto introdotto dall’articolo 1, commi dal 184 al 198 della L. 145/2018 - prevede la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 per le persone fisiche che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica.



I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli annullati automaticamente e inferiori a 1000 euro, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Possono altresì essere estinti i debiti derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.



Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare, non sia superiore a 20.000 euro. Per tali soggetti, i debiti possono essere estinti senza sanzioni e interessi di mora, nel modo seguente: 16%, qualora l’Isee risulti non superiore a 8.500 euro; 20% qualora l’Isee sia superiore a 8.500 euro e non superiore a 12.500 euro; 35% qualora l’Isee risulti superiore a 12.500 euro. A ciò vanno aggiunte le somme maturate a titolo di aggio e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. I c.d. sovraindebitati, che versano comunque in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica estinguono i predetti debiti versando il 10%, nonché le somme maturate in favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso.



Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione in esame, rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente ha già pubblicato nel proprio sito *internet* (via pec o agli sportelli). Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019; ovvero in massimo 5 rate.



Nei casi di difetto dei requisiti prescritti ovvero in presenza di debiti diversi da quelli definibili, i debiti inseriti nella dichiarazione presentata, sono automaticamente inclusi nella rottamazione *ter*. È consentito estinguere anche i debiti in esame anche se già oggetto delle precedenti rottamazioni 1 e *bis*, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute, entro il 7 dicembre 2018.



Sono applicabili - per tutto quanto non previsto dalla normativa sul saldo e stralcio, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-*bis*, 18, 19 e 20 dell'articolo 3, D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2018, norma che ha previsto la c.d. rottamazione *ter*.